

- 3) Se la clausola 4) del medesimo Accordo quadro osta ad una normativa nazionale, quale l'art. 20, co. 1, del D.lgs. 75/2017 (come interpretato dalla citata circolare ministeriale n. 3/2017), che, nel mentre riconosce la possibilità di stabilizzare i ricercatori a tempo determinato degli Enti pubblici di ricerca — ma solo se abbiano maturato almeno tre anni di servizio entro il 31 dicembre 2017 —, non la consente a favore dei ricercatori universitari a tempo determinato sol perché l'art. 22, co. 16, del D.lgs. 75/2017 ne ha ricondotto il rapporto di lavoro, pur fondato per legge su un contratto di lavoro subordinato, al «*regime di diritto pubblico*», nonostante l'art. 22, co. 9, della l. 240/2010 sottoponga i ricercatori degli Enti di ricerca e delle Università alla stessa regola di durata massima che possono avere i rapporti a tempo determinato intrattenuti, sotto forma di contratti di cui al successivo art. 24 o di assegni di ricerca di cui allo stesso art. 22, con le Università e con gli Enti di ricerca.
- 4) Se i principi di equivalenza e di effettività e quello dell'effetto utile del diritto UE, con riguardo al citato Accordo quadro, nonché il principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4) di esso ostano ad una normativa nazionale (l'art. 24, co. 3, lett. a, della l. 240/2010 e l'art. 29, commi 2, lett. d, e 4, del D.lgs. 81/2015) che, pur in presenza d'una disciplina applicabile a tutti i lavoratori pubblici e privati da ultimo racchiusa nel medesimo decreto n. 81 e che fissa (a partire dal 2018) il limite massimo di durata d'un rapporto a tempo determinato in 24 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi) e subordina l'utilizzo di tal tipo di rapporti alle dipendenze della Pubblica amministrazione all'esistenza di «*esigenze temporanee ed eccezionali*», consente alle Università di reclutare ricercatori grazie ad un contratto a tempo determinato triennale, prorogabile per due anni in caso di positiva valutazione delle attività di ricerca e di didattica svolte nel triennio stesso, senza subordinare né la stipulazione del primo contratto né la proroga alla sussistenza di tali esigenze temporanee o eccezionali dell'Ateneo, permettendogli pure, alla fine del quinquennio, di stipulare con la stessa o con altre persone ancora un altro contratto a tempo determinato di pari tipologia, al fine di soddisfare le medesime esigenze didattiche e di ricerca connesse al precedente contratto.
- 5) Se la clausola 5) del citato Accordo Quadro osta, anche alla luce dei principi di effettività e di equivalenza e della predetta clausola 4), a che una normativa nazionale (l'art. 29, commi 2, lett. d, e 4, del D.lgs. 81/2015 e l'art. 36, commi 2 e 5, del D.lgs. 165/2001) precluda ai ricercatori universitari assunti con contratto a tempo determinato di durata triennale e prorogabile per altri due (ai sensi del citato art. 24, co. 3, lett. a, della l. 240/2010), la successiva instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, non sussistendo altre misure all'interno dell'ordinamento italiano idonee a prevenire ed a sanzionare gli abusi nell'uso d'una successione di rapporti a termine da parte delle Università.

---

(<sup>1</sup>) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 27 gennaio 2020 —  
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / PC, RE**

**(Causa C-44/20)**

(2020/C 161/38)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

*Resistenti:* PC, RE

### Questioni pregiudiziali

- a) se la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in data 28 giugno 1999 <sup>(1)</sup>, debba essere intesa nel senso di imporre che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze dell'Autorità in funzioni coincidenti con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa Autorità, siano presi in considerazione per determinarne l'anzianità, anche nel caso in cui la sua successiva immissione in ruolo avvenga a seguito di pubblico concorso, pur in presenza delle peculiarità della procedura concorsuale che determina, per quanto si è detto, una integrale novazione del rapporto e la nascita, con soluzione di continuità accettata dal partecipante alla procedura concorsuale, di un nuovo rapporto connotato dall'esistenza di un atto autoritativo di inquadramento e da speciali obblighi e peculiare rafforzata stabilità;
- b) in caso di risposta affermativa al quesito di cui alla precedente lettera a): se la pregressa anzianità debba essere integralmente riconosciuta o sussista un motivo oggettivo per differenziare i criteri di riconoscimento rispetto al riconoscimento integrale in ragione delle anzidette ricordate peculiarità;
- c) in caso di risposta negativa al quesito di cui alla precedente lettera b): in base a quali criteri debba essere computata l'anzianità riconoscibile per non essere discriminatoria.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 28 gennaio 2020 — F/ Stadt Karlsruhe

(Causa C-47/20)

(2020/C 161/39)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

### Parti

Ricorrente: F.

Resistente: Stadt Karlsruhe

### Questione pregiudiziale

Se gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE <sup>(1)</sup> ostino a che uno Stato membro, nel cui territorio al titolare di una patente di guida dell'UE delle categorie A e B rilasciata da un altro Stato membro sia stato revocato per guida in stato di ebbrezza il diritto di guidare con tale patente veicoli a motore nel primo Stato membro, rifiuti di riconoscere una patente di guida per tali categorie rilasciata all'interessato, dopo detta revoca, nel secondo Stato membro, sotto forma di rinnovo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU 2006, L 403, pag. 18).